

CINECITTÀ LUCE S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA



INDICE

Organi sociali

Relazione sulla gestione

Prospetti di Bilancio: lo Stato Patrimoniale

Prospetti di Bilancio: il Conto Economico

Nota Integrativa

Prospetto dei dati finali di trasferimento al 26.08.2013

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione della Società di revisione

Delibera dell'Assemblea

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA



ORGANI SOCIALI

Il Liquidatore

Ligestra Quattro S.r.l.

Collegio Sindacale

Presidente

Anna Maria Ustino

Sindaci effettivi

Alberto Ghislanzoni

Massimo Porfiri

Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo

Agostino Chiappiniello

Società di revisione

Mazars S.p.A.

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Signori Soci,

la presente relazione è a corredo del Bilancio della società al 31 dicembre 2013. Nel rinviarvi alla Nota Integrativa del Bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, si rappresentano di seguito i principali eventi e risultati che hanno caratterizzato la gestione della società.

Il Bilancio al 31.12.2013 qui rappresentato chiude con una perdita di € 15.811.394.

Come è noto, la Legge 111/2011 al comma 8 dell'art.14 ha disposto il trasferimento delle risorse umane nonché dei beni strumentali e patrimoniali a titolo gratuito all'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.; ciò ha generato una differenza di trasferimento per un totale di € 22.293.958 di cui € 20.427.204 già considerata nel Bilancio 2012 e € 1.866.754 imputata nel Bilancio 2013 con riferimento alle variazioni intercorse dall'1.01.2013 al 26.08.2013, data di emanazione del Decreto di trasferimento, nel valore delle poste attive e passive oggetto di trasferimento. La società è stata posta in liquidazione con Assemblea Straordinaria del 20.03.2014; la medesima Assemblea ha nominato liquidatore Ligestra Quattro S.r.l.. Per quanto concerne l'operatività ed il funzionamento (e relativo fabbisogno finanziario) di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione, le disposizioni legislative hanno previsto che un Collegio di Periti effettui una valutazione "di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali (M.I.B.A.C.) alla società trasferitaria [i.e. Ligestra Quattro S.r.l.] per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/85 e successive modificazioni".

Il presente Bilancio recepisce anche gli accantonamenti a Fondo rischi per valutazioni di vertenze in corso e di quelle presumibili e a Fondo svalutazione crediti rivenienti dall'analisi della recuperabilità dei crediti effettuate prudenzialmente dal nuovo socio nonché Liquidatore. La perdita di € 15.811.394 è attribuibile per € 13.944.640 quale risultato della gestione tra cui gli accantonamenti e le svalutazioni di cui sopra e per € 1.866.754 per l'effetto delle variazioni delle poste oggetto di trasferimento.

1. Andamento della gestione

La società ha ricevuto in data 08.02.2012 una Nota del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e, per dare seguito a quanto previsto dalla Legge 111/2011 e dalla Nota ministeriale, ha sottoscritto un accordo quadro con Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. in data 8.05.2012, che ha effetti dal 01.01.2012, per consentire alla neo-costituita società di proseguire in continuità le attività e permetterle di portare a compimento il Programma delle Attività. A fronte di ciò Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. riconosce a Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione i costi relativi al personale utilizzato e all'archivio storico e a sua volta Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione riconosce alla società i ricavi dell'archivio stesso. L'accordo quadro aveva validità fino alla data di emanazione del Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011. Considerando che il Programma dei costi presentato per il 2012 per € 4.981.000 è stato finanziato per € 1.850.000, Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione si è



trovata in difficoltà finanziarie e Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., anche in deroga all'accordo quadro, ha erogato delle anticipazioni per far fronte al pagamento degli stipendi e dei contributi del personale distaccato presso il Ministero e al pagamento dei fornitori. Il Decreto di trasferimento prevede anche il trasferimento di parte del personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, operazione che si è conclusa al 31.12.2013.

La Società ha presentato un Programma dei costi per il 2013 – così come previsto dalla Legge 111/2011 e dalla Nota Ministeriale dell'8.02.2013 - per € 3.609.500 che non è stato finanziato.

Considerando che l'accordo quadro tra le due società ha cessato la sua efficacia alla data di pubblicazione del Decreto e considerando che Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione non ha ricevuto contributi per il 2013 e che il personale distaccato presso il Ministero era ancora a carico della società, è stato sottoscritto in data 18.09.2013 un nuovo accordo con Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. per far fronte alle necessità finanziarie relative al pagamento degli stipendi e dei contributi del personale e al pagamento dei fornitori e delle prestazioni previste nel Programma dei costi 2013, attraverso anticipazioni di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l..

Le anticipazioni erogate fino al 26.08.2013 sono state recuperate attraverso la cessione di crediti considerati nelle variazioni delle poste oggetto di trasferimento come analiticamente rappresentate nel prospetto **"Dettaglio dei crediti e debiti in trasferimento"**. Le ulteriori anticipazioni, successive al 26.08.2013, saranno restituite con pagamento diretto quali debiti verso Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. a carico della liquidazione che verrà finanziata attraverso i Fondi FUS 2014 come previsto al comma 12 dell'art.14 L.111/2011.

Per meglio comprendere il risultato di esercizio vengono qui rappresentati i dati che lo compongono.

	Bilancio al 31.12.2013
Differenza di trasferimento dall'01.01 al 26.08.2013	1.866.754
Risultato di gestione al 31.12.2013	13.944.640
RISULTATO ANTE IMPOSTE	15.811.394
IMPOSTE	0
RISULTATO NETTO	15.811.394

Per meglio comprendere la variazione del Patrimonio Netto dal 31.12.2011 al 31.12.2013, conseguente ai trasferimenti di cui alla L.111/2011 e alle perdite gestionali, vengono qui di seguito rappresentati i dati dei vari passaggi:



**Patrimonio
Netto dal
31.12.2011 al
31.12.2013**

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2011	52.024.642
Svalutazioni come da perizia al 31.03.2012	(26.441.076)
Ulteriori svalutazioni al 31.12.2012	(1.315.061)
Fondo rischi per differenza di trasferimento al 31.12.2012	(20.427.204)
Perdita di gestione anno 2012	(2.267.249)
Imposte 2012	(120.000)
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2012	1.454.052
Differenza di trasferimento 01.01-26.08.2013	(1.866.754)
Perdita anno 2013	(13.944.640)
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013	(14.357.342)

2. Il Programma delle Attività

Come già sopra esposto, Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione in data 20.05.2013 ha presentato il Programma dei costi per l'anno 2013 con una richiesta di € 3.609.500 che tuttavia non è stato finanziato da parte del Mibact; pertanto tali costi sono rimasti interamente a carico della società contribuendo a generare la perdita di gestione sopra rappresentata. Si evidenzia che il solo costo del personale dipendente già trasferito in convenzione presso il Ministero e definitivamente trasferito al 31.12.2013 ammonta ad € 2.495.975.

3. Utilizzo dei contributi in c/esercizio

I contributi "utilizzabili" si riferiscono normalmente agli stanziamenti relativi al Programma annualmente trasmesso all'autorità competente ai sensi dell'art. 5bis della legge 202/93 e successive modifiche ed integrazioni, e a quelli di cui alla legge 111/2011 per l'anno 2012 e 2013, per la realizzazione degli investimenti e delle attività. Nel presente Bilancio sono considerati esclusivamente i contributi del Progetto Speciale riferito alla gestione dei diritti dei film ex art.28 e cartolarizzati e rappresentano la copertura dei costi registrati nel periodo anche se tale contributo non è stato a tutt'oggi erogato. Si fa presente che non si è proceduto ad alcun utilizzo dei contributi relativi al Programma dei costi 2013, in quanto come già detto non approvati.



I contributi "da utilizzare" rappresentano il residuo contributo ancora da utilizzare e/o da investire, e l'importo di € 45.365 è stato completamente utilizzato nell'anno 2013. Nella voce "Fondo Contributi" dello Stato Patrimoniale Passivo non residuano contributi da investire.

I movimenti dei contributi vengono così rappresentati:

	Utilizzabili	Utilizzati Anno 2013	Da utilizzare Anno 2014
Progetti Speciali MIBACT			
Progetti Speciali Cinecittà Luce 2010	45.365	45.365	0
	45.365	45.365	0

4. Gestione delle partecipazioni

(a) Le partecipazioni di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione

Le partecipazioni di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione nella Cinecittà Studios S.p.A. e nella Circuito Cinema S.r.l., sono state trasferite a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. come da Decreto del 26.08.2013.

(b) I rapporti con le società partecipate (fino alla data di trasferimento)

Al 31.12.2013 non risultano saldi di debiti e crediti con la ex collegata Cinecittà Studios e la ex partecipata Circuito Cinema S.r.l., in quanto tali crediti e debiti sono stati ricompresi nel valore dei saldi patrimoniali trasferiti per dare continuità ai rapporti con tali partecipate.

5. Andamento dei contenziosi

Oltre ai contenziosi relativi alle poche residuali questioni lavoristiche quali demansionamento, differenze retributive, delle quali esiste a presidio uno specifico fondo, si ricorda che il contenzioso con BNP-Paribas e con International Factor Italia S.p.A. nasce dalla posizione di garante assunta da Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione dell'adempimento degli obblighi della Global Media S.r.l. nei confronti dei due Istituti di credito.

• Contenzioso con BNP-Paribas

Come già esposto nelle relazioni al Bilancio degli esercizi precedenti, il contenzioso nasce nel 2010, per effetto del decreto ingiuntivo di € 3.041.831 ottenuto da BNP Paribas nei confronti di Globalmedia S.r.l. in liquidazione e di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione, e relativo agli importi dovuti a seguito della risoluzione dei vari contratti di leasing stipulati da Globalmedia S.r.l. in liquidazione (utilizzatore) con l'allora Locafit S.p.A. (concedente), ed in relazione ai quali l'allora Cinecittà Holding S.p.A. (oggi Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione), nella sua qualità di società controllante, aveva rilasciato delle lettere di patronage. Detto decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano, è stato notificato a Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione in data 14.05.2010.

Da tale circostanza sono scaturiti due contenziosi, uno *passivo* per la Società e volto a fronteggiare la richiesta di pagamento avanzata da BNP Paribas; uno *attivo*, relativo al rimborso da parte dell'acquirente della società Globalmedia S.r.l. in liquidazione degli



eventuali oneri a carico di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione, derivanti dal contenzioso passivo.

Contenzioso passivo

Avverso il su indicato decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione innanzi al Tribunale di Milano, che ha però concesso la provvisoria esecutività al decreto, ed in data 9.08.2011 la Società ha provveduto al pagamento di tale somma in favore di BNP Paribas. In data 6 febbraio 2012 il Tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Società che è stata altresì condannata al pagamento delle spese in favore di BNP avverso la sentenza è stato proposto appello innanzi alla Corte d'Appello. All'esito della prima udienza del 18 settembre 2012, la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese pronunciata a favore di Globalmedia S.r.l. in liquidazione.

Allo stato il rischio di soccombenza nei confronti di BNP (vale a dire di conferma della sentenza di primo grado e di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo) è possibile (anche se l'importo è stato già pagato dalla Società in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di primo grado). Al contrario il rischio di soccombenza nei confronti della debitrice principale Globalmedia S.r.l. in liquidazione (vale a dire di conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di regresso) è *remoto*. Pertanto, all'esito del giudizio di appello la Società dovrebbe venire in possesso in un titolo esecutivo giudiziale per il medesimo importo già pagato in favore di BNP da far valere nei confronti di Globalmedia S.r.l. in liquidazione, di cui al successivo contenzioso attivo.

Contenzioso attivo

Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Farvem Real Estate S.r.l. (società acquirente delle società operanti nell'esercizio cinematografico tra cui la Globalmedia S.r.l. in liquidazione, all'origine del precedente contenzioso passivo), avente ad oggetto il pagamento di Euro 3.317.833 oltre interessi e spese. In particolare il credito per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo si fonda sull'obbligo di liberazione contrattualmente assunto da Farvem Real Estate S.r.l. in relazione alle garanzie prestate da Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione in favore di BNP Paribas Lease Group S.p.A..

Il 17.02.2011 è stato emesso il decreto ed è stato notificato al debitore in data 3.03.2011. Avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione da parte della Farvem e, infine, con ordinanza del 26.04.2012 il Giudice ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto. Con atto di pignoramento notificato nello scorso mese di aprile 2013, la Società ha sottoposto ad espropriazione forzata vari immobili di proprietà di Farvem Real Estate S.r.l.. Si segnala che su detti immobili gravano vincoli ipotecari per importi elevati, anche se potenzialmente inferiori al valore dei beni pignorati. Pertanto sembrerebbe, allo stato, che l'esecuzione forzata così intrapresa possa condurre al recupero del credito vantato dalla Società. La Farvem Real Estate S.r.l., per il tramite del proprio legale, ha trasmesso una proposta di definizione transattiva del contenzioso che prevede, tra l'altro, a saldo e stralcio e transazione dell'importo di € 3.317.833 (oltre interessi convenzionali e spese) oggetto del Decreto ingiuntivo sopra illustrato, il pagamento della somma di € 400.000 da effettuarsi in 5 rate annuali con prima scadenza fissata al dicembre 2013 e l'ultima al dicembre 2017. Tale proposta è stata formalmente rifiutata dalla Società e pertanto si è proceduto con l'esecuzione forzata.

Alla luce delle valutazioni relative ai contenziosi BNP Paribas la società ha proceduto ad un accantonamento prudenziale a Fondo rischi.

- Contenzioso con International Factors Italia S.p.A.

Il contenzioso nasce per effetto dell'opposizione proposta dalla Società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da International Factors Italia S.p.A. nei confronti di Cinecittà Luce S.p.A.



in liquidazione e di Globalmedia S.r.l. in liquidazione per il pagamento delle anticipazioni erogate a suo tempo da IFITALIA. Il credito per cui è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto è relativo all'esposizione debitoria maturata a carico di Globalmedia S.r.l. in liquidazione nell'ambito di un contratto di *factoring*. La pretesa nei confronti di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione si fonda sulla sua posizione di garante che essa ha assunto in favore di International Factors Italia S.p.A. in virtù di una fideiussione rilasciata con atto del 17.11.2006.

In data 9 maggio 2013 si è tenuta l'udienza di prima comparizione e trattazione all'esito della quale il giudice si è riservato, tra l'altro, sulla richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Considerata anche la stima del legale che segue il contenzioso si è proceduto ad un accantonamento prudenziale al Fondo rischi di cui una quota già nel Bilancio al 31.12.2012. In occasione dell'udienza del 25.09.2013 il Giudice ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto e pertanto Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione dovrà pagare l'importo di € 757.089. La società, ha comunque ritenuto opportuno, intanto, richiedere ad IFITALIA la rateizzazione dell'importo, lasciando salva la possibilità di proseguire l'*iter* giudiziale per l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'azione di rivalsa nei confronti di Globalmedia.

• Contenzioso con Bellatrix Media S.r.l. in liquidazione

Trattasi di una controversia promossa dalla Bellatrix Media S.r.l. in liquidazione e dalla De Nigris Production nei confronti della Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione ed altre due persone fisiche residenti negli Stati Uniti, avente per oggetto pretese risarcitorie derivanti da presunti inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile la Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione in ordine ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del soggetto e della sceneggiatura per un film. La CTU espletata nel corso del giudizio ha quantificato le richieste attoree, confermandone l'astratta congruità, sia in relazione ai costi di produzione, sia in relazione ai ricavi attesi e non ottenuti dalla mancata commercializzazione del film, asseritamente imputabile a Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione. L'istruttoria deve ora proseguire per accertare l'effettivo nesso causale tra il comportamento di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione e i danni richiesti.

In Bilancio è stato effettuato un accantonamento al fondo per rischi ed oneri a presidio della posizione.

6. Dati economici e finanziari

Non viene rappresentato il conto economico riclassificato in quanto i dati, a seguito del trasferimento a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. non sono comparabili. Si rimanda comunque ai prospetti di Bilancio ed al dettaglio delle variazioni alle poste del decreto 1.1.2013 – 26.8.2013.

7. Dati organizzativi

Al 31.12.2013 non risulta personale dipendente. Di seguito si rappresenta il personale trasferito nell'anno sia ad Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. che al Mibact:

**Personale trasferito a Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. il 26.08.2013**Note

Dirigenti	2
Impiegati	61
Impiegati T.D.	0
Giornalisti	5
Operai	0
Totale	68

(a)

a) - di cui n° 2 impiegati in aspettativa non retribuita

Personale distaccato presso il Mibact e trasferito al 31.12.2013Note

Dirigenti	0
Impiegati	55
Impiegati T.D.	0
Giornalisti	0
Operai	0
Totale	55

(a)

a) - di cui n° 3 impiegati in aspettativa non retribuita

Da considerare che il personale già distaccato presso il Mibact è definitivamente cessato alla data del 31.12.2013, mentre per il personale trasferito a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. la società ne ha riaddebitato i costi fino alla data di trasferimento 26.08.2013 e pertanto i costi del personale, di fatto, non incidono nelle risultanze di questo Bilancio.

8. Altri elementi di gestione

Nel corso del 2013 è proseguita regolarmente l'attività dell'Organismo di Vigilanza su rispetto del modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'Organismo, decaduto con l'approvazione del Bilancio 2011 in data 24.07.2012, è stato rinnovato in data 14.11.2012 e risulta così composto:

- Dott. Marco Tani Presidente
- Dott. Simone D'Arcangelo Membro effettivo
- Dott. Alessandro Porcellini Membro effettivo

Si informa che l'Organismo di Vigilanza è decaduto alla data di messa in liquidazione della società, così come da determina dell'Amministratore Unico del 14.11.2012.

La Società ha rispettato le previsioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29/09/1973 n. 602 che prevede, per ogni pagamento superiore all'importo di € 10.000,00, di verificare tramite il sistema on-line di Equitalia S.p.A. che non sussistano motivi ostativi al perfezionamento del pagamento medesimo.

Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione a far data dal 12 luglio 2010 ha osservato inoltre quanto previsto dal D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 3 agosto 2009 e pertanto ha inoltrato, entro la fine di ciascun mese, tramite portale della



Tesoreria di Stato, le comunicazioni (attraverso una casella PEC) circa le giacenze dei conti correnti societari.

La Società ha inoltre rispettato gli obblighi previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010, modificata dal D.L.n.187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 217 del 17 dicembre 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli adempimenti sopra previsti sono cessati con il trasferimento della partecipazione dal MEF alla società Ligestra Quattro S.r.l..

9. Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio ed evoluzione della gestione

Si ricorda che la messa in liquidazione della Società era prevista all'atto di emanazione del Decreto e quindi al 26.08.2013, data di pubblicazione dello stesso; alla stessa data era anche previsto il trasferimento della partecipazione a Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno posticipare il trasferimento della partecipazione e la messa in liquidazione considerando che la norma di riferimento ha posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative con particolare riferimento ai commi 11 e 12 relativi proprio alle procedure di liquidazione.

La normativa di riferimento è stata pertanto modificata con la Legge di stabilità per il 2014, nella quale è previsto prima il passaggio della partecipazione, avvenuto in data 18.02.2014, a Ligestra Quattro S.r.l. — società interamente controllata da Fintecna S.p.A. — e successivamente la messa in liquidazione della società, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 20.03.2014 che ha altresì nominato liquidatore la stessa Ligestra Quattro S.r.l..

10. Attività di direzione e coordinamento

La Società è stata soggetta al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico, ed i diritti dell'Azionista sono stati esercitati dal Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi della L. 202/1993 e successive modifiche ed integrazioni fino alla data del 18.02.2014.

L'art. 19 comma 6 della Legge 3 agosto 2009 n. 102 ha escluso lo Stato e le sue articolazioni dal novero dei soggetti che possono esercitare attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e s.s. c.c..

11. Altre informazioni

Si segnala che la Società intende avvalersi del termine di centottanta giorni per l'approvazione del Bilancio, così come previsto nello statuto, a causa di particolari esigenze sorte a seguito della messa in liquidazione della società.

Si segnala inoltre che a decorrere dal 1° luglio 2014 la sede legale della società sarà trasferita da Roma via Tuscolana n. 1055 a Roma via Versilia n. 2.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2428, comma 3 punti 1, 3 e 4 del c.c. si attesta che:

- non sono state avviate attività di ricerca e sviluppo;
- non sono possedute né azioni proprie, né azioni o quote della controllante né in nome proprio né indirettamente;



- nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o alienate dalla Società né azioni proprie, né azioni o quote della entità controllante;
- la società non ha sedi secondarie.

Signori Soci, dato quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio al 31.12.2013, che chiude con una perdita di € 15.811.394 che proponiamo di riportare a nuovo.

Roma, 13 giugno 2014

Il Liquidatore
Ligestra Quattro S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Alessandro La Penna